



# COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 7 in data 15-04-2025**

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2025.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **quindici** del mese di **Aprile**, e alle ore **15:00** si è riunito il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale e in modalità di audio-videoconferenza in applicazione del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/03/2021.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

| CONSIGLIERI |                                  | Presenti    | Assenti |
|-------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 1           | MUGNAINI PIER PAOLO              | PRESIDENTE  | X       |
| 2           | FALERI LORENZA                   | CONSIGLIERE | X       |
| 3           | BALDANZI GIAN LUCA               | CONSIGLIERE | X       |
| 4           | DEBESSAI AMINE                   | CONSIGLIERE | X       |
| 5           | BARBUCCI DANIELE                 | CONSIGLIERE | X       |
| 6           | SANDRELLI MATTEO                 | CONSIGLIERE | X       |
| 7           | BALDANZI LORENZO                 | CONSIGLIERE | X       |
| 8           | MILANESIO GIORGIA                | CONSIGLIERE | X       |
| 9           | LONGO MASSIMO                    | CONSIGLIERE | X       |
| 10          | BALESTRERI MARTINO               | CONSIGLIERE | X       |
| 11          | BRUNO GIAN LUCA AGOSTINO ANTONIO | CONSIGLIERE | X       |

**Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:**

-Presiede il Sig. PIER PAOLO MUGNAINI , nella sua qualità di SINDACO ;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa ALESSANDRA CAPACCIOLI .

-Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell' argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013 ), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto il Piano Economico Finanziario della tassa rifiuti approvato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) Ato Toscana Sud nell'assemblea d'ambito il 19.04.2024 odg. N. 8;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 40 del 05/12/2024, ed avente ad oggetto la presa d'atto del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti per l'anno 2025 approvato in assemblea ATO;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Rilevato che dal piano finanziario 2025 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 562.825,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), di cui € 356.073,00 per costi variabili ed € 206.752,00 per costi fissi;

Preso atto che la ripartizione dei costi, così come sopra indicati, è stata considerata l'equivalenza tassa rifiuti=costo del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e non

domestiche calcolando l'incidenza percentuale sul totale tenendo conto della ripartizione dei costi sostenuti basandosi sul tipo di utenza dell'anno precedente:

- Settore domestico pari al 53,60%
- Settore non domestiche pari al 46,40%;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:

a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa

b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,

c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Ritenuto opportuno per l'anno 2025 confermare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell'allegato 1 al DPR 158/99;

Tenuto conto che:

- Per l'anno 2025, il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 562.825,00 e comprende i costi fissi, pari ad € 206.752,00 dell'intero costo, ed i costi variabili, pari ad € 356.073,00;
- Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, approvare le tariffe del tributo nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Attesa la necessità di prevedere il pagamento del tributo in 2 rate, così come sotto riportate:

- 1^ rata 1° giugno 2025 acconto del 50% di quanto dovuto;
- 2^ rata 30 novembre 2025 a conguaglio e saldo di quanto dovuto;

Considerato:

- che l'art. 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone l'approvazione delle tariffe TARI entro il 30 aprile 2025;
- il rispetto del termine di legge di cui sopra rende improrogabile ed urgente deliberare la presente proposta, affinché possa essere emesso il ruolo della tassa rifiuti nel rispetto delle tempistiche di rateizzazione;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 30/06/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con n.10 Consiglieri presenti, con n.10 voti favorevoli, all'unanimità

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse e l'allegato "A" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;

3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, confermando quelle già in vigore l'anno precedente, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche (Allegato "A");

4) di stabilire che per l'anno 2025 le scadenze di pagamento rateale del tributo sono le seguenti, previste dal Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI): 1^ rata: 01/06/2025; 2^ rata: 30/11/2025;

5) di stabilire che le tariffe TARI 2025 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

6) di trasmettere il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, considerata la necessità di dare immediata attuazione a quanto sopra deliberato

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 7 del 15-04-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
PIER PAOLO MUGNAINI  
Il Consigliere  
LORENZA FALERI

Il Segretario  
ALESSANDRA CAPACCIOLI

---

**[ X ]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario  
ALESSANDRA CAPACCIOLI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.